

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-769 del 16/02/2021
Oggetto	Rinnovo della concessione cod. FE08T0161 per occupazione di aree del Demanio Idrico su argine destro del Canale Boicelli in Comune di Ferrara (FE) per il mantenimento di un manufatto di scarico acque meteoriche. Richiedente: IFM Ferrara S.c.p.A. - Cod. procedimento FE08T0161/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-788 del 16/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo della concessione cod. FE08T0161 per occupazione di aree del Demanio Idrico su argine destro del Canale Boicelli in Comune di Ferrara (FE) per il mantenimento di un manufatto di scarico acque meteoriche. Richiedente: IFM Ferrara S.c.p.A. - Cod. procedimento FE08T0161/20RN01.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 16286 del 18/12/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Ditta IFM Ferrara S.c.p.A., P.IVA 01542610389, con sede a Ferrara in Piazzale Donegani 12, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico per un manufatto di scarico Ø1800 convogliante acque meteoriche nel canale Boicelli, attraversante l'argine destro a monte del ponte 'Betto', in Comune di Ferrara (FE. (codice FE08T0161).

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 24/06/2020, registrata al PG/2020/91310 del 24/06/2020, con cui il Sig. Paolo Schiavina, C.F. SCHPLA58D14D548X, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società IFM Ferrara S.c.p.A., P.IVA 01542610389, con sede in Piazzale Donegani 12 a Ferrara (FE), ha chiesto il rinnovo, senza modifiche, della predetta concessione per l'occupazione di aree demaniali per il mantenimento di un manufatto di scarico Ø1800 convogliante acque meteoriche da area industriale nel canale Boicelli, attraversante l'argine destro a monte del ponte 'Betto', in Comune di Ferrara, catastalmente individuate in parte della particella 44 del Fg. 63 (codice attuale FE08T0161/20RN01);

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 275 del 05/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che il manufatto di scarico acque meteoriche in oggetto costituisce lo "scarico S8" autorizzato, ai sensi della normativa in materia di A.I.A., con Determinazione n. 5678 del 12/12/2019 rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara di ARPAE.

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R.

1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso:

- dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano con Nulla osta idraulico Det. dirigenziale n. 2974 del 02/10/2020 trasmesso con nota registrata al PG/2020/142738 del 05/10/2020;
- dal Servizio Qualità Ambientale e Adattamento Climatico del Comune di Ferrara con il parere a fini ambientali emesso in data 22/12/2020 registrato al PG/2020/186319;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e delle d.G.R. 895/2007, 913/2009 e 469/2011 in € **430,90** per l'annualità 2021 per il mantenimento di una tubazione di scarico acque meteoriche avente lunghezza 22,0 mt e diametro di 1800 mm;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 16286 del 18/12/2008 in € 490,00 e versato dalla Ditta IFM Ferrara S.c.p.A. in data 16/01/2009 ;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 22/06/2020 sul c/c postale avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 11/02/2021 la somma di € 33,17, tramite versamento su c/c postale n. 1018766582 oppure tramite bonifico bancario su c/c avente IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestati a: "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Ferrara" a titolo di integrazione dei canoni già versati 2016-2020, risultando così in regola con i versamenti dei canoni fino al 31/12/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla Ditta IFM Ferrara S.c.p.A., P.IVA 01542610389, con sede in Piazzale Donegani 12 a Ferrara (FE), il rinnovo senza modifiche della precedente concessione codice FE08T0161 per l'occupazione di aree del demanio idrico in un tratto dell'argine destro del Canale Boicelli in comune di Ferrara (FE) per il mantenimento di un manufatto di scarico Ø1800 convogliante acque meteoriche da area industriale nel canale Boicelli, attraversante l'argine destro a monte del ponte 'Betto', in Comune di Ferrara, catastalmente individuate in parte della particella 44 del Fg. 63, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente (codice FE08T00161/20RN01);
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/02/2021 (PG/2021/24157 del 15/02/2021);
4. di quantificare il canone dovuto per l'anno 2021 in € 430,90;
5. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 16286 del 18/12/2008 in € 490,00 e versato dalla Ditta IFM Ferrara S.c.p.A. in data 16/01/2009;
6. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 22/06/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/02/2021 la somma di € 33,17 a titolo di integrazione dei canoni già versati 2016-2020 risultando così in regola con i versamenti dei canoni fino al 31/12/2020;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta IFM Ferrara S.c.p.A., P.IVA 01542610389, con sede in Piazzale Donegani 12 a Ferrara (FE) (cod. pratica FE08T0161/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al corso d'acqua Canale Boicelli, individuate catastalmente in parte della particella 44 del Fg. 63 del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg.1), e destinate al mantenimento di un manufatto di scarico Ø1800 e avente lunghezza di 22,00 mt.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2021 in € **430,90**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 490,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo o codice della concessione FE_____;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2974 del 02/10/2020 trasmesso con nota registrata al PG/2020/142738 del 05/10/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

- 1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di area del demanio idrico con una tubazione di scarico Ø1800, che attraversa l'argine destro del canale Boicelli per una lunghezza di ca m 22,00, e che recapita acque meteoriche nel corso d'acqua stesso. Il manufatto autorizzato deve essere conforme agli allegati presentati nella domanda, registrata al prot. del Servizio Area*

Reno e Po di Volano n. PC/2020/47659 del 19/08/2020.

- 2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente allibrata su parte della part. 44 (demanio idrico) del fg. 63 del Comune di Ferrara.*
- 3. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso degli scarichi mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
- 4. Qualora il corpo idrico provochi erosione della scarpata arginale a causa della presenza del manufatto, la soc. Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della scarpata stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
- 5. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante lungo la scarpata arginale, per un tratto di almeno 5,00 metri in destra e 5,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
- 6. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
- 7. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 8. La soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza.*
- 9. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 10. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.